



**Non consuma il reato di maltrattamenti in famiglia, il marito che infligge minacce e violenze al coniuge che mostra un carattere “forte”.**

**Cassazione penale, VI sezione, sentenza 2 luglio 2010, n. 25138.**

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNINO Saverio Felice - Presidente -

Dott. SERPICO Francesco - Consigliere -

Dott. IPPOLITO Francesco - Consigliere -

Dott. CONTI Giovanni - Consigliere -

Dott. PAOLONI Giacomo - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

F.S., n. a (OMISSIS);

Avverso la sentenza in data 5 ottobre 2007 della Corte di Appello di Milano;

Visto gli atti, la sentenza denunciata e il ricorso;

Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Giovanni Conti;

Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. VOLPE Giuseppe, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;

Udito per il ricorrente l'avv. REA CLAUDIO, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.

**FATTO**

**FATTO E DIRITTO**

Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Milano confermava la sentenza in data 20 settembre 2005 del Tribunale di Sondrio, appellata da F.S., condannato, con le attenuanti generiche, alla pena condizionalmente sospesa di mesi otto di reclusione, in quanto responsabile del reato di cui all'art. (Ndr: testo originale non comprensibile) c.p., per avere, con continue ingiurie, minacce e percosse, maltrattato la moglie B.R. (in (OMISSIS)).

Osservava la Corte di appello che la responsabilità dell'imputato doveva ritenersi provata sulla base delle sia pure parziali ammissioni dell'imputato nonché di testimonianze di medici o conoscenti e di certificati medici, da cui si ricava una condotta abituale di sopraffazioni, violenze e offese umilianti, lesive della integrità fisica e morale della B., poste in essere dal F..

Ricorre per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore avv. Claudio Rea, il quale denuncia, con un unico motivo, il vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dell'elemento dell'abitudine della condotta di sopraffazione, evidenziando che uno degli episodi denunciati (un finto auto-accoltellamento) e dato atto della circostanza che la B., per ammissione della stessa di carattere forte, non fosse intimorita dalla

condotta del marito; con ciò scambiando per sopraffazione esercitata dall'imputato un clima di tensione fra i coniugi, nell'ambito del quale i vari episodi andavano collocati e interpretati conformemente, del resto, alle dichiarazioni di vari testimoni (in particolare, Dott. C.e.D. B.).

Il ricorso appare fondato.

Come è ampiamente noto, perchè sussista il reato di maltrattamenti in famiglia occorre che sia accertata una condotta (consistente in aggressioni fisiche e vessazioni o manifestazioni di disprezzo) abitualmente lesiva della integrità fisica e del patrimonio morale della persona offesa, che, a causa di ciò, versa in una condizione di sofferenza.

Nella specie i giudici di merito hanno ritenuto provati "uno stato di tensione" tra i coniugi e uno "stato di sofferenza" della B., ritenuti significativi di una condotta abituale e sopraffazione da parte del F..

Tale affermazione, tuttavia, non poggia su elementi idonei a rappresentare un'abitudine della condotta vessatoria dell'imputato.

I fatti incriminati sono solo genericamente richiamati nella sentenza impugnata, e, stando al tenore della imputazione, appaiono risolversi in alcuni limitati episodi di ingiurie, minacce e percosse nell'arco di circa tre anni, per i quali è intervenuto remissione della querela, che non rendono di per sé integrato il connotato di abitudine della condotta di sopraffazione richiesta per l'integrazione della fattispecie in esame; tanto più che, come puntualizzato dalla Corte di appello, la condizione psicologica della B., per nulla "intimorita" dal comportamento del marito, era solo quella di una persona "scossa...exasperata...molto carica emotivamente".

Anche sul piano soggettivo, non risulta offerta dai giudici di merito alcuna indicazione che deponga per la sussistenza, in capo all'imputato, di una volontà sopraffattrice idonea ad abbracciare le diverse azioni e a ricollegare ad unità i vari (limitati episodi di aggressione alla sfera morale e fisica del soggetto passivo.

Stanti tali evidenti carenze probatorie, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, perchè il fatto non sussiste.

**P.Q.M.**

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il fatto non sussiste.

Così deciso in Roma, il 12 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 2 luglio 2010